

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE

Relatore:

Prof. Rocco Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la 5^a Commissione nella seduta del 31.1.79 ha riesaminato la legge "Provvidenze per la diffusione della cultura musicale" approvata da diverso tempo dal Consiglio Regionale, e rinviata dal Commissario di Governo, con la giustificazione che la Regione, a norma dell'art. 49 del D.P.R. 616, non è in grado di poter intervenire con provvidenze programmatiche in quanto non è ancora intervenuta la legge quadro nazionale che, sulla base del summenzionato articolo dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31.12.79 e che disciplinerà tutta la materia.

La stessa osservazione del Governo faceva notare che i provvedimenti legislativi in direzione di tale materia potevano essere soltanto riferiti ad interventi finanziari.

La Commissione, l'assessorato e le forze politiche presenti nella commissione stessa hanno ritenuto opportuno accogliere in linea di massima la indicazione che il Governo ha dato rinviando la legge in questione e, ciò nonostante, hanno creduto opportuno assicurare un termine di coordinamento all'intervento finanziario stesso allo scopo di non creare sprechi e di indirizzare in senso giusto la spesa riveniente dalla legge.

Partendo dalle finalità enunciate dall'art. 13 dello Statuto Regionale e tenendo conto delle osservazioni del Governo riguardanti gli artt. 1 e 3 del vecchio testo, si è giunti a rendere destinatari delle provvidenze regionali

./.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

- 2 -

solo ed esclusivamente i Comuni o altri enti locali territoriali a base elettiva nell'ambito di programmi di attività che gli stessi enti locali avranno elaborato e presentato tempestivamente alla Regione.

Sono così fatte salve le disposizioni di cui alla legge 800 riservate allo Stato e si conforma tutto il disposto legislativo alla lettera ed allo spirito dell'art. 49 del D.P.R. 616/77 laddove recita testualmente: "Le Regioni con riferimento ai propri Statuti e alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale".

Siamo certi che gli emendamenti apportati, che d'altro canto rendono la legge più snella e attuabile, faranno sì di non incorrere in ulteriori osservazioni da parte del Governo centrale.

Siamo altresì convinti che un provvedimento legislativo è oltremodo necessario nella materia per evitare che si continui da parte della Regione a distribuire denaro a organizzazioni e istituzioni varie senza alcun vincolo legislativo che imponga anche il rendiconto di come il denaro pubblico viene speso da parte dei soggetti destinatari delle provvidenze.

Resta fermo comunque il principio che la legge, sia pur nel testo oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale, è una legge di largo respiro che consentirà non solo di predisporre impegni finanziari ad enti e strutture pubbliche che con serietà svolgono attività a favore della divulgazione della cultura musicale ma anche e soprattutto, per l'incentivazione e lo stimolo necessario perchè la cultura musicale possa sempre più ^{essere} tenuta in gran considerazione

./..

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

- 3 -

ne dalla Comunità regionale come elemento non secondario
per la completa informazione dell'uomo e del cittadino.

Relatore: prof. Rocco Galatone



d.d.l.

PROVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE

A R T 1

La Regione Puglia, per le finalità enunciate all'art. 13 del proprio Statuto, in attesa dell'emanazione della legge quadro di cui al 2° comma dell'art. 49 del D.P.R. 616/77, promuove e favorisce nel settore musicale attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed espressioni, valori d'arte, educativi, di elevazioni culturali, oltre che di impiego socialmente positivo del tempo libero.

Per conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione Puglia interviene:

a) - Predisponendo, promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli Enti Locali, programmi di attività musicali e diffusione della cultura musicale;

b) - sostenendo la ricerca nel campo della musica "colta" e "popolare" per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione per la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc..) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le università regionali;

c) - promuovendo e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando le forme di autogestione tra gli operatori musicali;

d) - stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le scuole musicali, le università e l'associazionismo culturale sul territorio regionale.

La Regione, nel perseguimento dei fini di cui all'art. 2, si avvale di un comitato, di nomina del Consiglio Regionale, composto da:

- l'Assessore alla Cultura che lo presiede;
- cinque rappresentanti del Consiglio Regionale eletti con voto limitato ad uno;
- due rappresentanti della Federazione Lavoratori dello spettacolo;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante designato dalle associazioni Concertistiche pugliesi.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

A R T 4

Il Comitato di cui all'art. 3 ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi presentati alla Regione dagli Enti locali territoriali elettivi tendenti a favorire la realizzazione ai fini di cui all'art. 1.

I piani di cui al comma precedente saranno approvati dalla Giunta su parere vincolante della Commissione Consiliare competente.

A R T 5

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'Assessorato alla Cultura per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico-artistica dell'attività da svolgersi.

Gli Enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 3 imputeranno le rispettive somme nei propri Bilanci su appositi capitoli all'uopo predisposti.

A R T 6

Per le finalità della presente legge è stanziata la somma di lire 500 milioni da imputare al cap. del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 "Iniziativa per lo sviluppo della cultura musicale".

- ART 6-

La copertura finanziaria dell'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, pari a lire 750 milioni, è assicurata per il 1979, nell'ambito degli interventi previsti dal Bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978- art. 4.

Nello stato di previsione del Bilancio per il 1979- parte 2^ - Spesa- verrà iscritto apposito capitolo che sarà istituito con legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli Esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.